



Prot. N° 2019/0019675

Treviso, 27/03/2019

Pratica. N° 2018/2576

Resp. Procedimento: **Franco Giacomini (0422 656763)**

Resp. Istruttoria: **Valeria Gianese (0422 656784)**

inviato tramite P.E.C.
adriarecuperi@pec.it

Spett.le ditta ADRIA RECUPERI S.r.l.
Via Opus, 8
31040 SALGAREDA (TV)

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 80/2019 del 19/02/2019.
Ultimazione delle opere relative allo STRALCIO 1.**

Con riferimento alla nota inoltrata dal sig. Daniele Bonotto dello Studio Tecnico Bonora di Salgareda relativa all'ultimazione delle opere previste allo STRALCIO 1 del progetto autorizzato con AIA n. 80/2019 del 19/02/2019 (che aggiorna e sostituisce l'AIA n. 240/2015), si rileva che, con la suddetta nota, la ditta intende dare riscontro alle prescrizioni contenute nel paragrafo E.1.1 "Attività di recupero rifiuti - approvazione del progetto", ed in particolare al punto 4, lettera a) e lettera b) e alle prescrizioni contenute nel paragrafo E.3 "Acqua", punto 1.

In merito a quanto trasmesso, si rileva che:

Rifiuti

- il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi è firmato dallo stesso tecnico che ha assunto la Direzione Lavori e che ha partecipato alla fase di progettazione delle opere; a tal proposito si ricorda che, come previsto dalla normativa, il collaudatore non deve aver svolto o svolgere attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sull'impianto da collaudare, pertanto il certificato in questione non può essere accettato;

Acqua

- la relazione finale del Direttore Lavori, così come le planimetrie allegate, datate 30/01/2019, identificate come 3.1/R e 3.2/R, evidenziano che il progetto realizzato non è conforme a quanto autorizzato e sottoposto a valutazione di impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le modalità di collettamento delle acque dilavanti le superfici scoperte, con la



possibilità, da quanto rappresentato in planimetria, che l'acqua dilavante l'area di stoccaggio dei rifiuti confluisca in zone non pavimentate;

- b) l'aumento della superficie pavimentata;
- c) l'installazione di un sistema di rilancio all'impianto di depurazione da 72 litri/s, in luogo dei 200 litri/s previsti dal progetto;
- d) la mancata realizzazione del by-pass;
- e) la mancata installazione, così come era richiesto nell'AIA, al paragrafo E.3, punto 1, di un pozzetto di campionamento a valle del depuratore e prima del raccordo con la rete delle acque di seconda pioggia.

Alla luce di quanto evidenziato, i certificati di collaudo trasmessi non possono ritenersi accettati.

La ditta non può attivare lo scarico dell'impianto di depurazione e deve ritenersi non concluso l'adeguamento al Piano di Tutela delle Acque (termine 31/12/2018, successivamente prorogato al 31/01/2019). Alla luce di questo, la ditta deve porre in atto tutte le misure affinché non abbia a verificarsi il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

La ditta è tenuta, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, a:

1. produrre un nuovo certificato di collaudo delle aree di stoccaggio di rifiuti, firmato da un collaudatore che possieda i requisiti previsti dalla norma (non aver svolto o svolgere attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sull'impianto da collaudare), che evidenzi la conformità di quanto realizzato con il progetto presentato;
2. fornire la seguente documentazione:
 - a) produrre un progetto di adeguamento, completo di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di dossi carrabili a tenuta, che consentano di evitare con assoluta certezza che l'acqua di dilavamento delle superfici pavimentate confluisca su superfici non pavimentate;
 - b) dimostrare che l'aumento di superficie pavimentata non comporta la necessità di modificare l'impianto di depurazione;
 - c) fornire giustificazione, supportata da calcoli idraulici, relativamente all'installazione di un sistema di rilancio dell'acqua di dilavamento raccolta da 72 litri/s, in luogo dei 200 litri/s previsti a progetto;
 - d) giustificare la mancata realizzazione del by-pass previsto a progetto;



- e) dare evidenza di aver provveduto all'installazione, come previsto al paragrafo E.3, punto 1 dell'AIA, del pozzetto di campionamento a valle del depuratore e prima del raccordo con la rete delle acque di seconda pioggia, oppure, dimostrare che l'installazione del suddetto pozzetto non è più necessaria, in ragione della mancata realizzazione del by-pass.

Infine, si ricorda che prima dell'avvio dell'impianto nella configurazione di cui allo STRALCIO 1, è necessario dare riscontro anche alle prescrizioni contenute nel paragrafo E.1.1 "Attività di recupero rifiuti - approvazione del progetto", punto 4, lettere c), d), e), f) (nell'identificazione del nominativo del collaudatore, si tenga a mente, come evidenziato sopra, che il collaudatore non deve aver svolto o svolgere attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sull'impianto da collaudare) e h).

Nel frattempo, la ditta deve operare secondo quanto previsto dallo STRALCIO 0, con le accortezze in merito al dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente riportate precedentemente.

Distinti saluti.

*Il Dirigente del Settore Ambiente
e Pianificazione Territoriale
dott. Simone Busoni*

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.